



R.G. C.S.A.: 03/2025

Sent. N.: 03/2025

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo presentato dalla Bocciofila Morrovalle A.S.D., in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Luca Scocco, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. datata 15.04.2025.

PREMESSO CHE

- 1) con ricorso depositato in data 19.04.2025 la Bocciofila Morrovalle A.S.D. presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. del 15.04.2025, con la quale aveva disposto che *“la gara del 05.04.2025 tra Colbordolo e Del Papa Morrovalle è vinta a tavolino dal Colbordolo”*;
- 2) il Giudice Sportivo aveva disposto la vittoria, con punteggio “a tavolino” di 8-0 in favore del Colbordolo, in quanto i giocatori della reclamante avevano abbandonato il campo di gioco;
- 3) nel ricorso la Bocciofila Morrovalle A.S.D. sosteneva che durante l'incontro vi erano stati gravi episodi di comportamento antisportivo che rendevano

impossibile la prosecuzione dell'incontro, da parte della loro squadra, a causa del venir meno delle condizioni minime di sicurezza; che tale situazione aveva determinato il direttore di gara a disporre una sospensione dell'incontro; che nella detta sospensione il Sig. Anselmo Druma, allenatore e Presidente della società comunale Colbordolo, aveva rivolto insulti gravi, volgari e blasfemi al pubblico della squadra ospite tra cui la frase "*Vi butto dalla finestra*"; atteso il clima ostile e antisportivo, il tecnico della Bocciofila Morrovalle, Sig. Enrico Castagna, comunicava al direttore di gara l'impossibilità di proseguire la competizione; che nel contesto della vicenda la ricorrente avesse agito con pieno senso di responsabilità e spirito sportivo;

- 4) la reclamante concludeva chiedendo: 1) l'annullamento della sconfitta a tavolino; 2) la ripetizione dell'incontro a porte chiuse, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e correttezza sportiva; il tutto previo ascolto del sig. Roberto Rotatori;
- 5) con ordinanza n. 03/2025 del 29.04.2025 la Corte ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente e fissava l'udienza del 05.05.2025 per la comparizione personale delle parti e del teste;
- 6) in data 30.04.2025 si costituiva la società comunale Colbordolo, per il tramite del Presidente Sig. Anselmo Druda, la quale deduceva che vi era stato "un solo fischio" giunto, tra l'altro, dal campo sportivo adiacente la bocciofila; che vi erano stati solo due squilli di telefono, uno proveniente da un loro tesserato riconosciuto nelle immediatezze e l'altro dal pubblico ospite; che il direttore di gara, infastidito dai suddetti squilli, aveva allontanato dieci tifosi in fondo alla testata di gioco, trovando anche il suo consenso; che, tuttavia, tale decisione arbitrale aveva causato del malumore nel pubblico allontanato tanto da chiedere, allo stesso direttore di gara nella fase del time out avanzata dall'allenatore della Bocciofila Morrovalle, l'autorizzazione a recarsi presso la detta area di tribuna per tranquillizzare il proprio pubblico; che, all'uopo, ammoniva il proprio pubblico chiedendo di fare silenzio e urlandogli, tra l'altro, atteso il rapporto di confidenza pluriennale, la frase "*silenzio o vi butto dalla finestra*"; che, nonostante in pochi minuti la situazione fosse rientrata e il direttore di gara avesse invitato a riprendere il gioco, la coppia Capponi/Renzi abbandonava la corsia di gioco sotto suggerimento di Scocco che si trovava in Tribuna;

- 7) all'udienza del 05.05.2025 comparivano il reclamante, sig. Luca Scocco, il tecnico della squadra Bocciofila Morrovalle A.S.D., sig. Enrico Castagna, il Presidente della società comunale Colbordolo, sig. Anselmo Druda;
- 8) aperta la discussione il Presidente della Bocciofila Morrovalle A.S.D. si riportava al reclamo sottolineando che il direttore di gara sarebbe dovuto intervenire anche sospendendo l'incontro atteso la grave situazione che si era venuta a creare; che il sig. Anselmo Druda si era recato sulla tribuna senza l'autorizzazione del direttore di gara; che i giocatori e tutto il pubblico ospite si erano sentiti in pericolo anche a fronte della frase "...vi butto dalla finestra" rivolta, a suo dire, dal Druda nei confronti del pubblico ospite; che il Renzi avrebbe meramente risposto ad un insulto ricevuto da uno spettatore della squadra di casa;
- 9) il Presidente della società comunale Colbordolo, sig. Anselmo Druda, si riportava alla memoria depositata in data 30.04.25 ribadendo: che l'incontro era iniziato in modo amichevole; che il Direttore di gara lo aveva autorizzato a recarsi sugli spalti dove erano stati spostati i propri tifosi al fine di calmare gli stessi; di avere detto a quest'ultimi la frase "se non smettete vi butto dalla finestra" e non ai tifosi della squadra ospite; che l'allenatore della Bocciofila Morrovalle, subito dopo tale attività, gli rappresentava di preferire di ritirare la squadra in quanto stava perdendo e perché gli animi di alcuni tifosi della stessa si erano "riscaldati";
- 10) all'esito dei suddetti interventi la Corte verificava l'assenza del teste ammesso, sig. Roberto Rotatori, a causa della mancata convocazione da parte degli uffici. Pertanto disponeva la citazione per l'udienza del 06.05.2025;
- 11) all'udienza del 06.05.25 comparivano nuovamente le parti e il teste sig. Roberto Rotatori il quale rappresentava che nella gara oggetto di ricorso era arbitro di corsia; che durante la gara vi erano state delle intemperanze da parte del pubblico; che il direttore di gara era intervenuto ma, da quanto ricordava, non aveva sospeso la gara; di non avere visto il Sig. Druda rivolgersi verso il pubblico della squadra del Colbordolo e di non avere sentito frasi del tipo "vi butto giù dalla finestra". Da ultimo che, mentre il direttore di gara spostava il pubblico della squadra di casa, la squadra ospite Bocciofila Morrovalle usciva dal campo di gioco.

La Corte, riunita in camera di consiglio, decideva come da dispositivo.

MOTIVI

Il reclamo della Bocciofila Morrovalle A.S.D. è infondato e viene pertanto rigettato.

In primo luogo occorre osservare che quanto dedotto dalla ricorrente in merito ai fatti occorsi durante la gara del 05.04.25, seppur in parte ha trovato riscontro con quanto rappresentato dal Presidente della società comunale Colbordolo e dal teste escusso sig. Roberto Rotatori, tuttavia non coincide con la relazione del direttore di gara inviata al Giudice Sportivo.

Orbene, infatti, il direttore di gara riferisce testualmente: “... *Alla ripresa del gioco ci sono stati altri disturbi con squilli di telefonini, un fischio e discussioni tra il pubblico. Altri interventi sia miei sia del Presidente - allenatore Druda. Facevo spostare tutto il pubblico a fondo campo invitandolo a sedersi sulla tribuna ed il Presidente Druda mi chiedeva di poter salire sugli spalti per calmare gli spettatori. Sospendevo per qualche minuto al fine di dargli questa opportunità ma una parte del pubblico iniziava a rumoreggiare maggiormente. Stavo per fare riprendere il gioco quando sulle corsie gli atleti della squadra ospite, innervositi sempre più decidevano di abbandonare le corsie di gioco stringendo le mani ai giocatori della squadra di casa*”.

Inoltre, non risulta in alcun modo provato quanto rappresentato dalla ricorrente con riferimento ai gravi insulti, volgari e blasfemi che sarebbero stati rivolti dal Presidente Anselmo Druda al pubblico tra cui la frase “*vi butto dalla finestra*”. Sul punto e con riferimento alla specifica frase detta dal sig. Druda non solo appare credibile la versione resa dallo stesso, ovverosia che sia stata rivolta al “suo pubblico”, ma è lo stesso direttore di gara ascoltato a riferire che “*non ho notato nessun atteggiamento di istigazione da parte del Presidente Druda*” ed anzi di avere riscontrato un atteggiamento molto aggressivo, anche nei suoi confronti, da parte del giocatore Renzi.

Per mero tuziorismo preme rappresentare come alle dichiarazioni del direttore di gara vadano riconosciute una valenza privilegiata rispetto ai fatti che lo stesso rileva in occasione di una gara, come costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva che, ad esempio, attribuisce natura di fonte di prova privilegiata ai referti arbitrali, anche se suscettibile di prova contraria purché sostenuta da elementi probatori univoci e concordanti (C.G.S. Coni sez. II, n. 12/2019, C.G.S. Sez. I, n. 23/2021 al Referto Arbitrale).

In conclusione, le circostanze rappresentate e dedotte dalla ricorrente nel proprio ricorso non hanno trovato alcun riscontro univoco e non sono state neppure, in alcun modo, confermate dal teste indicato.

Di contro, la condotta tenuta dai giocatori della Bocciofila Morrovalle A.S.D., con l'abbandono delle corsie di gioco, non può trovare alcuna logica motivazione e giustificazione.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo proposto della Bocciofila Morrovalle A.S.D. e conferma il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale in data 15.04.2025.

Dispone l'incameramento del contributo versato dalla reclamante.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma, 14 maggio 2025

La Corte Federale D'Appello


Avv. Antonio De Nisco

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente



Avv. Andrea Borgheresi

Componente estensore

